

**RG 70/2025 LIQ. CONTR.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

*PROC. UNIT. 170-1/2025*

DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 16/07/2025

Il Tecnico di Amministrazione  
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Elena Merlo	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 170-1/2025 presentato da:

██████████ (c.f. MSSMRC60D06F205A), nato a Milano (Mi) il 06.04.1960 e  
residente a Treviso (Tv), ██████████, rappresentato e difeso dall'avv.  
Gianfranco Nicosia

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- il ricorrente è residente a Treviso (TV);
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- la relazione redatta dall'OCC e integrata con atto depositato in data 30-06-2025 contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore



nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore, che fruisce di reddito mensile netto di E. 1.850,00, è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 170.000,00 a fronte di un attivo costituito solo dall'importo di E. 372,00 al mese che eccede quanto destinato al mantenimento;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

#### **DICHIARA**

**l'apertura della liquidazione controllata dei beni di [REDACTED], (c.f. MSSMRC60D06F205A), nato a Milano (Mi) il 06.04.1960 e residente a Treviso (Tv), [REDACTED],**

#### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

#### **NOMINA**

Liquidatore la dott.ssa Marina Francescon

#### **ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

#### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni eventualmente facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;



**DISPONE**

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Autorizza il Liquidatore ad accedere alle Banche dati di cui all'art. 49 co. 3 lett. F) nr. 1, 2 CCI, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 270 co. 5 al titolo III sezione II del CCI.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il compenso dell'OCC – unitario con quello del Liquidatore - dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni e, nel caso di compenso già versato in eccedenza, il Liquidatore procederà al recupero nei confronti dell'OCC.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, lì 10 luglio 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

